



# Comune di Acquaro

Provincia di Vibo Valentia

Piazza Guglielmo Marconi – 89832 – ACQUARO (VV) – Tel. 0963/353071 – Fax  
963/354240 P.I.00313680795

Sito Web: <http://www.comune.acquaro.vv.it> e-mail: [acquaro1@libero.it](mailto:acquaro1@libero.it)

---

## A R E A A M M I N I S T R A T I V A

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 02.03.2021

OGGETTO: Proroga Assunzione di n. 2 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di Marzo

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento sindacale di nomina a Responsabile del Servizio;

Vista la deliberazione G.C. n. 82 del 29.11.2019 con la quale è stata approvata la Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/21 e si prevedevano assunzioni a tempo determinato part-time a 18 ore di n. 2 Autisti Scuolabus di Categoria B3 per anni 1 (uno);

Vista la deliberazione G.C. n. 161 del 16.12.2019 con la quale è stato dato indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo di avviare "Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di n. 2 autisti scuolabus a tempo parziale, 18 ore settimanali – Categoria B, POSIZIONE ECONOMICA B3";

Vista la determinazione n. 161/2019 con cui veniva approvato l'avviso pubblico per la selezione di n. 2 Autisti Scuolabus;

Vista la determinazione n. 180 del 31.12.2019 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la selezione sopra richiamata;

Visti i verbali della Commissione Giudicatrice nn. 1 del 20.01.2020; n. 2 del 24.01.2020 e n. 3 del 31.01.2020;

Vista la determinazione n. 34 del 18.02.2020 ad oggetto "Approvazione esito avviso pubblico per la selezione di assumere con contratto a tempo determinato e parziale anni uno" di approvazione del verbale n. 3 del 31.01.2020 della commissione giudicatrice con il quale è stata approvata la graduatoria della selezione de qua nelle seguenti risultanze finali: - TASCONE Francesco, punti 64; - MONTIROSSO Pasquale, punti 62,50; - CIRILLO Vincenzo, punti 57;

Vista la determina n. 40 del 28/02/2020 con la quale si procedeva all'assunzione a tempo determinato e part-time a 18 ore di n. 2 autisti scuolabus, categoria B3, per mesi 12, per esigenze temporanee legate alla mancanza di personale comunale da utilizzare con le mansioni anzidette nelle persone del Sig. MONTIROSSO Pasquale nato a Vibo Valentia il 02.07.1978, C.F.: MNTPQL78L02F537T, residente ad Acquaro, via Amello, per il periodo dal 03.03.2020 al 03.03.2021, con il ruolo di Autista scuolabus, Cat. B3; e del Sig. TASCONE Francesco nato a Lussemburgo il 12.02.1981, C.F.: TSCFNC81B12Z120O residente ad Acquaro VIA Padre V. Idà, 33 per il periodo dal 06.03.2020 al 06.03.2021, con il ruolo di Autista Scuolabus, Cat. B3;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 74 del 28/12/2020, ad oggetto "Approvazione programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, con la quale si prevedeva l'assunzione di n. 2 autisti scuolabus categoria B3, con contratto a tempo parziale a 18 ore settimanali per la durata di un anno, mediante proroga dei contratti già stipulati in data 03/03/2020 e 06/03/2020;

DATO ATTO che non sussistono graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato da cui attingere per le assunzioni di cui sopra;

RICHIAMATO l'articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che : *"1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a*

tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato (4). 2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN (5). 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 APRILE di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. (6) 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (7). 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. [5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.] (8) [5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.] 5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato .5-quinquies. Il presente

*articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto (11);*

DATO ATTO che per giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti, da ultimo con sentenza n. 120/2020 Corte dei Conti Sezione Puglia, i vincitori delle selezioni pubbliche a termine possono essere riassunti più volte, in osservanza dell'ordine di graduatoria che esprime il merito;

VISTO l'articolo 50 del C.C.N.L. Enti Locali del 26/05/2028 a norma del quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato fino a trentasei mesi;

RITENUTO OPPORTUNO, giusta delibera di giunta comunale n. 74/2020, prorogare per un'ulteriore anno i contratti con i vincitori della selezione pubblica per l'assunzione di n. 2 autisti scuolabus, come individuati nella determina di questo ufficio n. 40/2020 ;

DATO ATTO che

- l'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, prescrive che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- che la legge 114/2014 (articolo 11, comma 4bis) ha previsto che tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della legge 296/2006. Anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, c'è il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- Per le amministrazioni che nel 2009 non abbiano sostenuto spese per lavoro flessibile il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per la stessa finalità nel triennio 2007 – 2009;
- La spesa media sostenuta dal Comune di Acquaro nel triennio di riferimento è modestissima e finisce con l'escludere del tutto la possibilità di avvalersi di contratti di lavoro flessibile, penalizzando di fatto l'Ente che essendo virtuoso, aveva limitato al minimo l'utilizzo dei contratti a tempo determinato;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti- Sezione Autonomie, espresso nella sentenza n.1/2017 che consente, in assenza di spesa storica, di definire, sulla base delle effettive esigenze strettamente necessarie un nuovo limite di spesa che dovrà essere poi rispettato anche per gli anni futuri;

CONSIDERATO che la Sezione della Autonomie, quindi, nella deliberazione n. 1/2017 legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso nel triennio 2007 – 2009, purchè con motivato provvedimento si proceda a effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'articolo 36, commi 2 e seguenti, del Dlgs 165/2001 per far fronte a un servizio essenziale.; la spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi;

RICHIAMATA la recentissima deliberazione n. 3/2018/PAR della Corte dei Conti – Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia la quale ha sostenuto che nel caso in cui la spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile o a tempo determinato sia irrisoria sia possibile l'applicazione, al caso di specie, del sopra riportato principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie con deliberazione 1/SEZAUT/2017, ritenendo che “sarebbe difficile ipotizzare una ragionevole lettura della norma che impedendo il ricorso a forme di flessibilità necessarie a garantire i servizi essenziali agli Enti che nell’anno o nel triennio considerati non avessero speso somme considerevoli di fatto andasse a sanzionare proprio gli Enti che in passato avevano mantenuto un comportamento più virtuoso”. “Particolare attenzione, in questo contesto, meritano gli enti di minori dimensioni, che, per l’esiguità delle risorse umane a disposizione, risultano particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile (si pensi, ad es., all’ipotesi di un congedo per maternità), cui non riescono a far fronte attraverso rimedi gestionali alternativi, con conseguente rischio di compromissione delle funzioni o dei servizi di natura essenziale”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 15/Sezione Autonomie/2018 del 24/07/2018 ad oggetto”APPLICABILITÀ DELL’ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. N. 78/2010 AGLI ENTI LOCALI CHE ABBIANO SOSTENUTO SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE, NEL 2009 O NEL TRIENNIO 2007/2009 PER IMPORTI IRRISORI INIDONEI A COSTITUIRE PARAMETRO DI RIFERIMENTO ASSUNZIONALE., laddove si legge: “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.

RITENUTO pertanto applicarsi tale principio di diritto al caso in esame, trattandosi oltre tutto di un servizio essenziale;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il D.Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL.;

Visto il D.lgs n. 465/2001;

Visto il D.Lgs. 368/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 2018;

#### D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale nr. 74/2020

- 1) di procedere alla proroga del contratto stipulato in data 28/02/2020 da questo Ente con il Sig. MONTIROSSO Pasquale nato a Vibo Valentia il 02.07.1978, C.F.: MNTPQL78L02F537T, residente ad Acquaro, via Amello, per il periodo dal 04.03.2021 al 04.03.2022, con il ruolo di Autista scuolabus, Cat. B3, nel rispetto del C.C.N.L. vigente;
- 2) di procedere alla proroga del contratto stipulato in data 28/02/2020 da questo Ente con il Sig. TASCONE Francesco nato a Lussemburgo il 12.02.1981, C.F.: TSCFNC81B12Z1200 residente ad Acquaro VIA Padre V. Idà, 33 per il periodo dal 07.03.2021 al 07.03.2022, con il ruolo di Autista Scuolabus, Cat. B3 nel rispetto del CCNL vigente;
- 3) di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo parziale e determinato, in atti, ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 21/05/2018 in cui sono indicati i termini e le condizioni del rapporto lavorativo;
- 4) di dare atto:
  - che la costituzione del rapporto di lavoro avrà luogo e decorrenza ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 21/05/2018 a seguito di stipulazione del contratto individuale di lavoro;
  - che al personale assunto sarà attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria ed alla posizione economica posseduta, con riferimento ai vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali, oltre agli emolumenti goduti dagli altri dipendenti comunali, ratei di 13<sup>^</sup> mensilità, compresa la quota di aggiunta di famiglia se dovuta ;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario, per quanto di competenza, dando atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sugli appositi interventi di spesa del Bilancio approvato con deliberazione del consiglio Comunale nr. 31 del 10.04.19, che presentano necessaria disponibilità.
- 6) di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa si intende

rilasciato dal sottoscritto responsabile del servizio contestualmente all'adozione del presente provvedimento;

7) di dare atto altresì che il responsabile unico del procedimento, è il sottoscritto responsabile del Servizio e che la stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i beneficiari;

8) di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

- va pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito web di questo Ente.

Il Responsabile del Servizio  
Prof. Saverio Felice VIOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A N T E

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi avanti descritti.

Dalla Residenza Municipale, addì 02/03/2021 . Registrato impegno n. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Bruno IORFIDA

Copia del presente atto è stato trasmesso:

- Al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
- All'Albo Pretorio on-line.

Acquaro, lì 02/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Prof. Saverio Felice VIOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Acquaro, lì 02/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Prof. Saverio Felice VIOLA



# COMUNE DI ACQUARO

Provincia di Vibo Valentia

*Servizio/Ufficio Personale*

## **Contratto individuale per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale di tipo verticale**

Il Responsabile del Servizio PERSONALE Prof. Viola Saverio, nato il 07/07/1964 ad Acquaro, che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune .Acquaro P.I. 00313680795, già autorizzato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto comunale;

e

il....., nato il ..... a ..... residente a ----- in via -----n. , C.F.

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES";

Visto il Capo I del C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018, e, in particolare, gli artt. 51-52;

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 avente per oggetto "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile";

Vista la determinazione n. 25 del 02/03/2021, con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 74/2020, si prorogava per un'ulteriore anno il contratto di lavoro a tempo determinato e parziale sottoscritto tra il Comune di Acquaro ed il Signor... in data 28/02/2020;

Accertato il possesso dei prescritti requisiti per l'accesso all'impiego in base alla documentazione presentata e acquisita agli atti;

Dato atto che la presente assunzione a tempo determinato è effettuata per il potenziamento del Servizio Amministrativo.;

Vista la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità anche potenziale indicate dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il codice di comportamento;

## STIPULANO

Il presente contratto individuale di lavoro, ai seguenti patti e condizioni:

### **1 - Rapporto di lavoro**

A tempo determinato e parziale di tipo verticale, per il potenziamento dell'ufficio amministrativo.

### **2 - Inquadramento**

Categoria B3

Posizione economica b3

Profilo professionale Autista scuolabus

Il trattamento giuridico ed economico è regolato dalle normative, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili, anche con riferimento alle cause di risoluzione del rapporto di lavoro e relativi termini di preavviso.

Le mansioni da svolgere sono riconducibili a quelle indicate in modo generalizzato nell'allegato "A" del C.C.N.L. sottoscritto in data 31 marzo 1999.

### **3 - Decorrenza del rapporto di lavoro**

Il rapporto di lavoro ha inizio in data ----- e cessa in data -----

### **4 - Orario di lavoro**

L'orario di lavoro è stabilito dal C.C.N.L. e attualmente è previsto in 18 ore settimanali (tempo parziale verticale in base alle esigenze organizzative, nel rispetto delle norme vigenti in materia e della flessibilità, con salvaguardia dei limiti massimi giornalieri e del periodo minimo di interruzione tra un turno e l'altro.

### **5 - Assegnazione nell'organizzazione**

Servizio Amministrativo

Nell'ambito delle esigenze organizzative è possibile l'assegnazione ad altra struttura operativa senza che siano apportate modifiche al presente contratto.

Il Comune di Acquaro fa presente che il lavoratore potrà essere adibito a tutte le mansioni equivalenti di cui alla categoria di assunzione.

### **6 - Obblighi derivanti dalla costituzione del rapporto di lavoro**

La costituzione del rapporto di lavoro vincola il dipendente agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia. In particolare, il dipendente assume obbligatoriamente servizio alla data indicata. In caso di inadempienza, senza giustificato motivo comunicato e comprovato a questo Servizio/Ufficio entro la stessa data, il presente contratto è risolto di diritto e l'Amministrazione procederà con l'assunzione di altra unità di personale.

**7 - Diritti e doveri del dipendente**

Il dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili. In particolare, il dipendente è soggetto al codice di comportamento, allegato al C.C.N.L. 22 gennaio 2004, consegnato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e assume quindi i comportamenti idonei.

**8 - Periodo di prova**

Al presente contratto non si applica il periodo di prova, poiché trattasi di proroga..

**9 - Requisiti per la costituzione del rapporto di lavoro**

Il presente contratto di lavoro, che è stipulato con riserva di verifica del possesso dei requisiti necessari per l'accesso al pubblico impiego, in particolare dell'idoneità fisica all'impiego, è risolto di diritto, fatti salvi gli effetti prodotti ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, in mancanza, anche parziale, degli stessi.

**10 - Tutela dei dati personali**

Si informa che i dati personali e i dati sensibili sono trattati, per quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e sono conservati presso il Servizio Personale.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

....., li .....

p. il Comune il/la Responsabile del Servizio/Ufficio

.....

p. accettazione il/la dipendente

.....